



# COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

### OGGETTO:

**NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                      | Presente |
|-------------------------------------|----------|
| 1. VILLANI ELENA - Presidente       | Sì       |
| 2. BIANCHI PIER LUIGI - Consigliere | Sì       |
| 3. PAVESE ATTILIO - Consigliere     | Sì       |
| 4. PASTORELLI MARCO - Consigliere   | No       |
| 5. VERRI MATTEO - Consigliere       | Sì       |
| 6. CAMPAGNOLI LORENZO - Consigliere | Sì       |
| 7. DAGRADI ELENA - Consigliere      | No       |
| 8. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere  | Sì       |
| 9. FERRARA MAURO - Consigliere      | Sì       |
| 10. PASSADORE MARCO - Consigliere   | Sì       |
| 11. QUAGLINI BARBARA - Consigliere  | Sì       |
| Totale Presenti:                    | 9        |
| Totale Assenti:                     | 2        |

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora VILLANI ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto il disegno di legge di Bilancio 2022;
- Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la quale dispone all'art. 1:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i

comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e palesi;

## DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

|                                                                                                                                                                                                                                       | ALIQUOTA                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale                                                      | <b>esente</b>                                                                 |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze                                                                                                                                                                 | <b>5,5 per mille</b>                                                          |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. | <b>10,60 per mille</b> , con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)                                                                                                                                     | <b>10,60 per mille</b>                                                        |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                                      | <b>10,60 per mille</b>                                                        |
| Terreni agricoli ed incolti                                                                                                                                                                                                           | <b>9,10 per mille</b>                                                         |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                      | <b>10,60 per mille</b>                                                        |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali                                                                                                                                                                                                  | <b>1 per mille</b>                                                            |
| Fabbricati merce                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 per mille</b>                                                            |

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

3. di proporre altresì, per l'anno 2022, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Di pubblicare le aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze – portale del federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
VILLANI ELENA

---

Il Vice Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
UMBERTO FAZIA MERCADANTE

---



## COMUNE DI ROBECCO PAVESE

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 22/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante



# COMUNE DI ROBECCO PAVESE

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 22/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante



# COMUNE DI ROBECCO PAVESE

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

### CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N. 25 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO:** NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

**DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante





# COMUNE DI ROBECCO PAVESE

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

### CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N. 25 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **31-dic-2021** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **15-gen-2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 31-dic-2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante